

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 883}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACANZANI, SERVADEI, CODRIGNANI GIANCARLA, MATTEOTTI, ZANONE, MILANI ELISEO, PANNELLA, FRASCA, BALZAMO, FERRI, CABRAS, FORTUNA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE, PINTO, CORVISIERI, MAGNANI NOYA MARIA, CASTELLINA LUCIANA, QUERCI, SIGNORILE, BALLARDINI, SAVOLDI, ACHILLI, BATTINO-VITTORELLI, QUARANTA, FROIO, CALDORO, CASTIGLIONE, GIOVANARDI, LAURICELLA, GIULIARI, MARTON

Presentata il 2 dicembre 1976

Modifiche alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza

COLLEGHE DEPUTATE, COLLEGHI DEPUTATI!
— La legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, contiene numerose contraddizioni specie quando mantiene contemporaneamente i due criteri con i quali, nelle simili legislazioni europee, viene accertata la veridicità della dichiarazione di obiezione di coscienza: quello diretto, attraverso la Commissione « inquisitrice » dei motivi di coscienza, e quello indiretto che pone come deterrente ai « falsi » obiettori un più oneroso servizio civile sostitutivo.

La legge n. 772 prevede infatti contemporaneamente da una parte la commissione ministeriale che dovrebbe accertare la sincerità dei motivi di obiezione e dall'altra la maggiore durata del servizio civile.

Le conseguenze di una simile normativa, denunciate del resto anche in sede di discussione della legge nel 1972, sono a tutti note: la commissione ministeriale, praticamente paralizzata dalle continue dimissioni dei suoi membri (clamorosa fu la prima del prof. Ponzo) che verificano l'impossibilità di entrare, senza procedure intollerabili, nella coscienza dei giovani che presentano domanda di ammissione al servizio civile, si è ridotta ad un organo di mera registrazione delle relazioni informative dei carabinieri. Questa commissione non può quindi che rioscere la maggioranza delle domande pervenute (peraltro simili o uguali nella forma) respingendo (ovvero dando parere negativo al ministro) solo le domande di coloro che si trovano in una delle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge nu-

mero 772 (condanne per detenzione di armi, possesso di licenze di caccia, ecc.).

Il progetto di legge che presentiamo prevede l'abolizione della commissione ed il trasferimento del potere di ammissione al servizio civile direttamente al ministro della difesa (sulla base dei soli criteri oggettivi previsti dal terzo comma dell'articolo 1 o inosservanza dei termini previsti dall'articolo 2 della legge n. 772) non solo per i motivi di principio prima esposti ma anche in conseguenza del fatto che le difficoltà in cui opera la commissione provocano ritardi rilevanti nella definizione delle domande di obiezione di coscienza che si ripercuotono dannosamente sul giovane che deve attendere spesso alcuni anni prima di poter conoscere l'esito della sua domanda.

Circa i pericoli paventati di un indiretto contributo alla professionalizzazione dell'esercito che l'abolizione della commissione ministeriale provocherebbe, non possiamo che rispondere che altre sono le cause di questo fenomeno deprecabile e non certo i duemila obiettori. E anche fossero di più ricordiamo che in Germania vengono riconosciuti ogni anno circa 50.000 obiettori e sotto questo aspetto non è stata certo modificata la caratteristica dell'esercito germanico.

La presente proposta di legge affronta anche altre contraddizioni della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che quando da una parte riconosce per il giovane che si dichiara « contrario in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza » il diritto di optare per un servizio civile, dall'altra vanifica sostanzialmente questa scelta imponendo regolamenti, leggi, controllo militare sulla sua attività di servizio.

L'esperienza di quattro anni di applicazione della legge ha dimostrato l'incompatibilità fra un serio servizio civile e le restrizioni militari. Il caso dei 14 obiettori di coscienza di Mogliano Veneto denunciati per il rifiuto di essere utilizzati come mano d'opera gratuita in sostituzione di altri operai previsti dall'organico dell'ente chiarisce perfettamente che il ricatto penale e disciplinare opera a favore di un servizio civile acritico e subalterno.

La legge 15 dicembre 1972, n. 772, si rivela poi estremamente carente per quanto riguarda l'organizzazione del servizio civile, demandando genericamente al Governatore l'istituzione di un servizio civile nazio-

nale. Con il progetto che presentiamo si colma tale lacuna regolando con una legge dello Stato criteri di organizzazione del servizio civile già praticamente in atto con il pieno consenso del Ministero della difesa. Da circa due anni infatti la direzione generale della leva e in particolare l'ufficio per gli obiettori di coscienza e i volontari civili ha riconosciuto di fatto l'autodeterminazione e l'autogestione del servizio civile da parte degli obiettori e degli enti. Ciò perché questo viene ritenuto l'unico sistema per realizzare un rapporto soddisfacente tra le due parti interessate: favorendo da un lato la prestazione di un servizio perfettamente adeguato alle capacità, alle conoscenze, alle aspirazioni degli obiettori, dall'altro valutando in maniera adeguata le diverse caratteristiche degli enti. Da oltre un anno e mezzo, infatti, la lega degli obiettori di coscienza è praticamente delegata a presentare i progetti di servizio civile che prevedono corsi di formazione della durata di due mesi durante i quali obiettori ed enti hanno la possibilità di approfondire i successivi programmi di lavoro. Ma l'aumento del numero degli obiettori in quest'ultimo periodo e la riconosciuta necessità di inserire il servizio degli obiettori nell'ambito di una logica assistenziale nazionale ha fatto emergere la necessità che i corsi di formazione non siano più improvvisati e disorganici ma inseriti all'interno delle competenze regionali.

Il progetto di legge che presentiamo consentirebbe:

Articolo 1. — L'abolizione delle motivazioni di coscienza, adottate dall'obiettore, che al di fuori della dichiarazione generale di « contrarietà in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza » non siano verificabili sulla base di prove obiettive.

Articoli 2 e 3. — L'abolizione della commissione giudicatrice degli obiettori, la delega al ministro della difesa di questo compito sulla base di soli criteri oggettivi, l'eliminazione dei ritardi nell'esame delle domande di obiezione, ritardi che provocano danni ingenti a giovani costretti spesso per anni ad attendere la definizione della propria situazione in aperto contrasto con la Costituzione che vuole tutti i cittadini uguali di fronte alla legge (i giovani che prestano servizio militare co-

noscono in anticipo e precisamente la data di partenza). L'indicazione perentoria del termine di 6 mesi per la definizione della domanda, previsto per legge, impedirebbe, così come accade oggi, la sua inosservanza da parte del Ministero della difesa.

Articoli 4 e 5. — La diminuzione del servizio civile in proporzione alla diminuzione del servizio di leva e la formalizzazione del servizio civile articolato in corso di formazione e servizio civile reale, affidando alle regioni, che per legge hanno competenza sui settori d'intervento degli obiettori, la gestione dello stesso.

Articolo 6. — L'affidamento alle commissioni civili e regionali, in linea con il principio della smilitarizzazione del servizio civile, della decisione su eventuali inadempienze dell'obiettore e controversie fra questo e l'ente, in modo che sia possibile una valutazione puntuale e precisa da parte dei diretti interessati liberati dal ricatto della giurisdizione militare.

Articolo 7. — L'eliminazione della dipendenza dell'obiettore che ha optato per il servizio civile sostitutivo, da controlli, leggi, regolamenti militari chiaramente contrastanti ad una condizione di servizio in istituzioni civili, di cui, del resto, è stata eccepita l'incostituzionalità in numerosi processi avanti al tribunale militare.

Articolo 8. — La copertura finanziaria della legge sulla base di capitoli di spesa già precedentemente previsti.

Articolo 9. — La possibilità di obiezione di coscienza anche per il militare che dà prova della sua sincerità accettando la preventiva incriminazione e incarcerazione e rischiando, in caso di risposta negativa, la condanna ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 10. — L'abolizione del servizio militare non armato che appare incompatibile con lo spirito della legge e, del resto, non è richiesto da alcun obiettore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è così sostituito:

« Il Ministro della difesa, con proprio decreto, ammette i giovani di cui all'articolo 1 al servizio civile sostitutivo. Il Ministro della difesa può respingere, con proprio decreto motivato, la domanda dell'obiettore di coscienza solo in presenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 o per inosservanza dei termini previsti nell'articolo 2, tenendo conto altresì dell'eventuale evoluzione della personalità.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La inosservanza del termine comporta accoglimento della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non si sia pronunciato sulla domanda ».

ART. 3.

È abrogato l'articolo 4 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio sostitutivo civile per un tempo superiore di tre mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. Il Ministero della difesa invia il decreto di riconoscimento, entro 30 giorni dalla sua emissione, all'interessato e all'ente regione nella cui giurisdizione territoriale risiede il giovane ammesso al servizio civile sostitutivo.

Il Ministro della difesa, nell'attesa dell'organizzazione presso le regioni del servizio sostitutivo civile di cui all'articolo se-

guente, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela e incremento del patrimonio forestale e agricolo, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:

« ART. 5-*bis*. — Sono istituiti presso l'ente regione i corsi di formazione e di orientamento della durata di un mese, presso i quali tutti gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sostitutivo e residenti nel territorio della regione dovranno iniziare il proprio servizio civile entro l'anno di partenza del contingente di leva a cui erano assegnati.

L'obiettore di coscienza potrà richiedere per giustificati motivi, di essere assegnato ad un corso di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza.

Al termine del corso di formazione ed orientamento, gli obiettori, di concerto con la commissione regionale di cui all'articolo 5-*ter* decideranno un progetto di lavoro e destinazione presso gli enti locali, patronati, enti di formazione professionale, e le altre organizzazioni della Regione convenzionati con l'ente regione per il servizio civile sostitutivo ».

« ART. 5-*ter*. — Sono istituite le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo.

Dette commissioni decideranno:

a) sulle domande di convenzione presentate da enti pubblici e privati, da organizzazioni di servizi sociali e simili;

b) sulle domande di assegnazione ai corsi di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza dell'obiettore di coscienza;

c) sui trasferimenti dell'obiettore di coscienza da un ente locale o da una organizzazione ad un'altra;

d) sulle controversie tra obiettori di coscienza ed enti locali o organizzazioni presso cui l'obiettore di coscienza svolge il proprio servizio civile sostitutivo ».

« ART. 5-*quater*. — Le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo sono composte da nove membri di cui:

a) 3 nominati, per la durata di tre anni, dal consiglio regionale;

b) 3 nominati, per la durata di un anno, dagli obiettori di coscienza in servizio civile nella regione;

c) 3 nominati, per la durata di tre anni, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

« ART. 5-*quinquies*. — L'ente regione comunica tempestivamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile sostitutivo da parte dell'obiettore di coscienza.

I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione ».

ART. 6.

L'articolo 6 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo:

a) chi omette senza giusto motivo di presentarsi entro quindici giorni al corso di formazione ed orientamento presso cui è assegnato;

b) chi ha tenuto una condotta incompatibile con le finalità del servizio civile sostitutivo.

Il provvedimento è adottato dal presidente del consiglio regionale, sentita la commissione regionale per il servizio civile sostitutivo e viene comunicato a cura dell'ente regionale al Ministero della difesa. La commissione regionale, per esprimere il parere di cui sopra, deve ascoltare l'obiettore di coscienza interessato al provvedimento, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia ».

ART. 7.

L'articolo 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge, sono equiparati ai cittadini che prestano servizio militare di leva ai soli fini del trattamento

economico. Agli stessi giovani si applicano tutte le disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro per i cittadini che prestano servizio militare ».

ART. 8.

L'ente regione è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione delle presenti disposizioni di legge.

All'ente regione compete, previa apposita convenzione con il Ministero della difesa, il rimborso delle spese necessarie all'attuazione della presente legge.

Agli oneri si fa fronte con gli appositi capitoli di spesa già previsti nel bilancio del Ministero della difesa.

ART. 9.

Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono soppresse le parole: « prima di assumerlo ».

ART. 10.

Sono soppresse le parole: « servizio militare non armato » al primo, quarto, sesto comma dell'articolo 8; al primo comma dell'articolo 9; al primo comma dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.